



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 29 LUGLIO 2022

Riunione del giorno 20 luglio 2022

Sono presenti:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Tullio Cristaudo - Componente

#### **84.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig. **Fernando GUADAGNOLI**
- Sig. **Giuseppe PRIVITERA** n.q. di Presidente p.t. della S.S. POLISPORTIVA C&M RIVIERA VOLLEY SANREMO
- S.S. **POLISPORTIVA C&M RIVIERA VOLLEY SANREMO** in persona del Presidente p.t.

Con atto di deferimento relativo al procedimento 101.21.22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GUADAGNOLI FERNANDO:** *“per aver violato, ex artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 19 e 61 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, avendo richiesto e ottenuto, in condizioni di incompatibilità, il tesseramento tanto per la carica di allenatore, quanto per quella di dirigente della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo”.*
- **SIG. PRIVITERA GIUSEPPE:** *“per aver consentito, nella qualità di Presidente pro tempore della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo, che un dirigente del proprio sodalizio, Sig. Guadagnoli Fernando, richiedesse e ottenesse, in condizioni di incompatibilità, il tesseramento anche per la carica di allenatore, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art.*



16 dello Statuto FIPAV, artt. 19 e 61 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale”.

- **POLISPORTIVA C&M RIVIERA VOLLEY SANREMO in persona del Presidente pro tempore Sig. Privitera Giuseppe:** *“in virtù di quanto stabilito dall’art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver un proprio dirigente, Sig. Guadagnoli Fernando, richiesto e ottenuto, in condizioni di incompatibilità, il tesseramento anche per la carica di allenatore, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 19 e 61 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale”;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 20 Luglio 2022 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Alessandro Guarnaschelli, risultavano regolarmente collegati l’Avv. Daniela Giaccardi, per tutti gli incolpati, e il Presidente Sig. Giuseppe Privitera. Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;

#### **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dall’esposto inviato alla Procura Federale Fipav dal Giudice Unico Regionale Liguria, il quale denunciava e documentava che il Sig. Guadagnoli Fernando aveva, per anni, in violazione delle norme Fipav, richiesto e ottenuto, in condizioni di incompatibilità, il tesseramento tanto per la carica di allenatore, quanto per quella di dirigente della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo.

La Procura Federale Fipav, acquisiva la predetta segnalazione ed i documenti a corredo della stessa e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati, i quali, all’esito della comunicazione dell’atto di conclusione delle indagini del



13/04/2022, facevano pervenire una memoria nella quale sostanzialmente, invocando la propria buona fede ed il ruolo cristallino assunto nel tempo all'interno della Fipav dagli stessi, confermavano che il sig. Fernando Guadagnoli, solo per mero errore, era stato per molti anni tesserato come Dirigente per la Riviera Volley Sanremo con il nome di battesimo errato (Frenando anziché Fernando) e che successivamente era stato tesserato anche come Allenatore con i dati anagrafici corretti.

Deducevano, quindi, gli incolpati, che a seguito di segnalazione arbitrale, durante una partita di campionato della passata stagione agonistica, in relazione all'errore anagrafico di tesseramento come Dirigente del Sig. Guadagnoli, il sodalizio inviava apposita mail alla FIPAV segnalando il problema chiedendone, nel contempo, la correzione.

Argomentavano, quindi, gli incolpati, che per circa 17 anni di tesseramento come Dirigente con innumerevoli presenze in panchina il suddetto errore anagrafico mai era stato motivo di provvedimenti da parte degli organi federali di controllo e che da quando il sodalizio aveva chiesto di rettificare l'errore si era palesata una irregolarità formale nel tesseramento medesimo.

Tale irregolarità, veniva altresì dedotto dai prevenuti, derivava anche da una colpevole e limitata dimestichezza del sodalizio con i regolamenti, ad eccezione dei loro aspetti più pregnanti, dovendo ricondursi l'accaduto ad una leggerezza gestionale commessa in assoluta buona fede, in qualche modo giustificata anche dal mancato controllo, in proposito, dei competenti organi federali.

Veniva disposta, inoltre, l'audizione personale in modalità di videoconferenza del Presidente del sodalizio incolpato, Sig. Privitera Giuseppe, il quale sostanzialmente confermava, in data 03 Maggio 2022, le deduzioni difensive svolte sopra richiamate ribadendo l'assoluta buona fede di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare. La Procura Federale, ritenendo comunque le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione alla condotta contestata e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte



dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata sia comunque meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, che il tesserato Sig. Guagnoli Fernando abbia richiesto ed ottenuto, per anni, in aperta violazione delle norme Fipav ed in condizioni di incompatibilità, il tesseramento tanto per la carica di allenatore, quanto per quella di dirigente della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo.

Tale circostanza, a prescindere dalle deduzioni difensive svolte come in prosieguo esaminate, integra la evidente responsabilità di tutti gli incolpati che, pertanto, oltre ad essere stata ammessa risulta provata *per tabulas*, con la conseguente palese violazione dell'art. 61, lett. C), del vigente Regolamento di Affiliazione e Tesseramento.

Irrilevanti, in proposito, risultano essere le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione allorché non può invocarsi, da una parte, la reiterazione negli anni, senza conseguenze, della condotta contestata e, dall'altra, l'ignoranza relativa all'esistenza della norma violata.

Parimenti non può condividersi la tesi difensiva relativa alla dedotta carenza del sistema informatico della Federazione, che asseritamente non ha mai evidenziato l'incompatibilità del tesseramento, in quanto ciò non può di certo escludere la palese violazione delle norme in esame. Non può incidere, poi, quale esimente di responsabilità, il fatto che le operazioni di affiliazione e tesseramento siano state, in verità, sempre nel corso degli anni, poste concretamente in essere da una collaboratrice del sodalizio e non direttamente dal Presidente *pro tempore*, in quanto quest'ultimo deve considerarsi in ogni caso quale unico responsabile nei confronti della federazione di appartenenza in relazione agli atti compiuti dal sodalizio.

Ciò premesso, il Tribunale, ritenendo comunque violata la normativa in esame, per quanto emerge dagli atti, evidenzia come in effetti possa escludersi nel procedimento in esame qualsiasi forma di dolo o colpa grave.

Tali circostanze, in ogni caso, non possono comunque giustificare una esclusione di responsabilità disciplinare, stante la negligente condotta degli incolpati come sopra argomentata, ma possono incidere, unitamente al comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati durante le fasi dell'odierno procedimento, sull'entità della sanzione da applicarsi che viene determinata come in dispositivo.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Fernando Guadagnoli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Delibera di infliggere a carico del Sig. Giuseppe Privitera, nella qualità di Presidente pro tempore della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Delibera di infliggere a carico della Polisportiva C&M Riviera Volley Sanremo, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 100,00 (cento/00).

Roma, 29 luglio 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 luglio 2022